



Prot. N.
Circolare n. 208/P

Ai genitori
E, p.c. agli alunni
Ai docenti
al DSGA
Agli uffici ai collaboratori scolastici
Al sito web d'Istituto

Ve – Mestre, 16 gennaio 2012

Oggetto: ammissione alla classe successiva in sede di scrutinio finale – Comunicazione del Dirigente.

In merito all'oggetto, il Dirigente informa che l'assegnazione del voto nelle singole discipline del curriculum e in condotta è deliberata collegialmente dal Consiglio di Classe alla presenza dei soli docenti nel corso dello scrutinio intermedio e finale. Il Dirigente informa, inoltre, che, nell'ambito dei criteri di valutazione in sede di scrutinio finale, il Collegio Docenti ha deliberato **la non ammissione alla classe successiva:**

- **degli alunni con più di tre insufficienze, anche non gravi (valutazione uguale o inferiore 5 decimi);**
- **degli alunni con tre insufficienze gravi (valutazione uguale o inferiore a 4 decimi),**

Per gli alunni che presentano non più di tre insufficienze, di cui non più di 2 gravi, è prevista la sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale e la verifica nel mese di agosto dell'eventuale superamento delle insufficienze mediante somministrazione di prove di verifica, che verranno valutate dal Consiglio di classe in sede di scrutinio integrativo, per la definitiva delibera di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Il Dirigente informa, ancora, che l'ammissione alla classe successiva è subordinata, all'attribuzione, in sede di scrutinio finale (giugno), di un voto almeno sufficiente (6 decimi) in tutte le discipline del curriculum e di un voto di condotta sufficiente, (pari almeno a 6/10); detto voto è attribuito, in sede di scrutinio intermedio e finale, sulla base dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio Docenti nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. in corso pubblicato nel sito web dell'Istituzione Scolastica Liceo *L. Stefanini* di Mestre . Il Dirigente informa, infine, che l'ammissione alla classe successiva è subordinata alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 7 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, il quale stabilisce, che: *ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, **per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato [...]. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo*** . Ciò sia ai fini della completa informazione, sia ai fini delle opportune determinazioni da parte della famiglia.

I docenti faranno trascrivere agli alunni nel libretto personale che in data odierna è stata pubblicata nel sito web dell'Istituto la presente circolare.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Sandra Carraro